

**REGOLAMENTO (CE) N. 1690/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 2005****recante cinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento.
- (2) Il 6 ottobre 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di inte-

grare i dati relativi a due persone aggiunte il 29 settembre 2005 all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.

*Per la Commissione*

Eneko LANDÁBURU

*Direttore generale delle Relazioni esterne*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/2005 della Commissione (GU L 260 del 6.10.2005, pag. 9).

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Nell'elenco delle «Persone fisiche»:

- 1) La voce «Hani El Sayyed Elsebai **Yusef** (alias Abu Karim). Data di nascita: 1.3.1961. Luogo di nascita: Qaylubiyah. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: risiede nel Regno Unito» è sostituita dal testo seguente:

«Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** [alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim]. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Luogo di nascita: Qaylubiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana.»

- 2) La voce «El Sayed Ahmad Fathi **Hussein Elaiwa** [alias a) Hatim, b) Hisham, c) Abu Umar]. Data di nascita: 30.7.1964. Luogo di nascita: Suez. Nazionalità: egiziana» è sostituita dal testo seguente:

«Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar]. Data di nascita: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Luogo di nascita: a) Suez, Egitto, b) Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive nel Regno Unito.»

---